

REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

SERVIZIO ACQUEDOTTO

Approvato con Deliberazione n.20 del 17/12/2003 dell'Assemblea dell'A.A.T.O. n.1
Versione integrata, modificata ed approvata con delibera dell'AURI n. 3 del 02/03/2020

PREMESSA

1. L'Autorità d'Ambito Territoriale Umbria n. 1, in conformità ed in attuazione della Legge n. 36 del 5 gennaio 1994, della Legge Regionale n. 43 del 5 dicembre 1997 e dell'art. 35 della Legge n. 448 del 28 dicembre 2001, ha proceduto alla riorganizzazione del Servizio Idrico Integrato sull'intero territorio di riferimento e ha deliberato di addivenire alla gestione unitaria attraverso l'aggregazione, per fasi successive, delle Società di gestione dei servizi idrici presenti nel territorio di riferimento: CONAP S.p.A. (ex Consorzio Acquedotti Perugia), SOGEPU S.p.A., CESAP S.p.A., T.S.A. S.p.A. e S.I.A. S.p.A.
2. Con Deliberazione Assembleare n. 14 del 18 dicembre 2002, l'Autorità d'Ambito Territoriale Umbria n. 1 ha individuato tale struttura organizzativa unitaria, chiamata ad aggregare tutte e cinque i predetti soggetti gestori, nella Società di gestione UMBRA ACQUE S.p.A. (d'ora in poi "Gestore"), che è lo strumento gestionale legittimato a dare attuazione all'approvato Piano d'Ambito dell'A.T.O. Umbria n. 1.
3. In conformità ai limiti e alle condizioni per la gestione del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito, stabiliti nel Disciplinare Convenzionale per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato, approvato in allegato (Allegato B) alla predetta Delibera Assembleare n. 14 del 18 dicembre 2002, il Gestore provvede all'erogazione del Servizio Idrico Integrato, costituito dall'insieme dei servizi idrici di: captazione, trattamento, adduzione e distribuzione dell'acqua per uso civile ed industriale, collettamento delle acque reflue domestiche, industriali ed urbane (come definite dall'art. 2 del D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, così come modificato dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 258) provenienti da insediamenti civili ed assimilati (fognature nere e miste), gestione degli impianti di depurazione a servizio delle reti fognarie, nel rispetto dei livelli di efficienza, efficacia ed economicità previsti dal D.P.C.M. 4 marzo 1996, in attuazione delle disposizioni della Legge 36/94 e della Legge Regionale 43/97.
4. Il Gestore eroga il servizio nei limiti delle disponibilità idriche e compatibilmente con la possibilità di derivazione delle reti gestite e concesse in uso, che attualmente consentono, come da ricognizione, di garantire mediamente nell'anno all'utenza i livelli qualitativi e quantitativi previsti dal Piano di Ambito.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1) Qualità dell'acqua

1. In tutti i comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale Umbria n.1, nel cui territorio è chiamato ad operare, il Gestore organizza e mantiene il servizio di controllo e salvaguardia della potabilità dell'acqua in base alle prescrizioni contenute nel DPR N. 236/88, nel Dlgs. n. 31 del 02/02/2001 e nella Deliberazione della Giunta Regionale del 28.05.2003 n. 697 oltreché nelle norme e procedure di recepimento promulgate dalla Regione dell'Umbria d'intesa con gli organismi preposti alle attività di controllo (ARPA, ASL ecc.).

REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
SERVIZIO ACQUEDOTTO

2. In particolare per quanto attiene l'attività di controllo, la gestione delle risultanze analitiche e la gestione degli esiti di non conformità, il Gestore dovrà attenersi alle procedure previste nella richiamata Deliberazione della Giunta Regionale del 28.05.2003 n. 697.
3. In caso di carenze o sospensioni del servizio idropotabile per un tempo superiore alle 48 ore, il Gestore è tenuto ad attivare un servizio sostitutivo di emergenza, secondo le disposizioni dell'Autorità sanitaria competente.¹
4. Il Gestore garantisce la salvaguardia della potabilità dell'acqua fino al punto di consegna all'utente, salvo diverse prescrizioni di legge.

Art. 2) Efficacia e disciplina del Regolamento di Gestione

1. Il presente regolamento è valido per l'erogazione del servizio pubblico di acquedotto su tutto il territorio servito dei comuni ricompresi nell'Ambito Territoriale Ottimale Umbria n.1: Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Città di Castello, Cannara, Castiglione del Lago, Citerna, Città della Pieve, Collazzone, Corciano, Costacciaro, Deruta, Fossato di Vico, Fratta Todina, Gualdo Tadino, Gubbio, Lisciano Niccone, Magione, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, Monte S. Maria Tiberina, Montone, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Perugia, Piegara, Pietralunga, San Giustino, San Venanzo, Scheggia e Pascelupo, Sigillo, Todi, Tuoro sul Trasimeno, Umbertide e Valfabbrica.
2. Esso disciplina:
 - i principi ai quali deve essere uniformata l'erogazione del servizio pubblico e i rapporti con gli utenti;
 - la somministrazione del servizio pubblico di distribuzione idrica;
 - le procedure per gli ampliamenti di reti che derivano da interventi edilizi e di urbanizzazione autorizzati dai Comuni consociati e realizzati in proprio o mediante convenzione.
3. Il regolamento è soggetto a revisione periodica da parte dell'Autorità di Ambito previo accordi con il Gestore. Ogni aggiornamento è sottoposto per l'approvazione all'Assemblea di Ambito e verrà portato a conoscenza degli utenti con i mezzi di informazione previsti dalla Carta del Servizio idrico integrato.

Art. 3) Fornitura dell'acqua

1. L'acqua viene fornita a deflusso libero misurata da apposito contatore, nel rispetto dei limiti quantitativi e qualitativi definiti dalla Convenzione di esercizio e dai suoi allegati.
2. Ai sensi dell'Art. 5, Legge N. 36/94, è previsto di norma un contatore per ogni unità abitativa.
3. Forniture a forfait con o senza contatore sono ammesse nei casi di usi occasionali e con durata limitata (feste popolari, spettacoli itineranti ecc.) con le prescrizioni dettate dal Gestore tese ad evitare problemi agli utenti a contratto.
4. Nelle forme e nei modi stabiliti dal Gestore e disciplinati nei contratti di somministrazione possono essere concesse anche forniture di acqua per usi per i quali non è richiesta la caratteristica di potabilità.

¹ Testo articolo modificato per effetto Deliberazione Arera n.917/2017 del 27/12/2017, così come recepita nella Carta del Servizio approvata con Deliberazione Auri n. 9 del 27/07/2018.

REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
SERVIZIO ACQUEDOTTO

5. Tutte le utenze servite devono conformarsi ad un unico tipo di contratto di somministrazione secondo i parametri stabiliti dal Disciplinare Convenzionale e dalla Carta del Servizio.

Art. 4) Uso sostenibile delle risorse idriche

1. L'uso non controllato di una risorsa naturale può portare all'esaurimento o alla irreversibile compromissione della risorsa stessa.
2. È quindi necessario gestire la risorsa idrica in modo da garantire uno sviluppo sostenibile nel rispetto dei diritti delle generazioni future.

Ne deriva allora:

- per il Gestore l'impegno ad utilizzare e proteggere le fonti di approvvigionamento idrico, per questo anche confrontandosi con l'ente territoriale amministrativo in termini di previsione di sviluppo sul territorio, in modo da non turbare l'equilibrio dell'ecosistema, oltre a ridurre le dispersioni in rete;
- per l'Utente l'obbligo di fare un uso corretto dell'acqua potabile rispettando il presente Regolamento;
- la qualità dell'acqua delle fonti superficiali e sotterranee dovrà essere protetta dallo sversamento di sostanze inquinanti o da attività industriali ed agricole che né compromettano l'utilizzo. La Pubblica Amministrazione provvederà ad attuare tutte le misure previste dalla normativa per la tutela ed il corretto utilizzo delle risorse idriche, con il coinvolgimento del Gestore nei modi e nei termini stabiliti dalla Pubblica Amministrazione.

Art. 5) Tipi di uso della fornitura²

1. L'acqua può essere fornita per uso pubblico e per uso privato.
2. In particolari situazioni di scarsità idrica, l'Autorità di Ambito richiede l'emissione dell'Ordinanza di limitazione degli usi consentiti dell'acqua potabile.
3. Nell'ambito della fornitura si distinguono le seguenti categorie contrattuali e relativi usi:

Categoria o uso contrattuale	Descrizione
Uso Domestico Residente	Acqua potabile destinata al consumo umano: alimentazione, servizi igienici ed altri ordinari impieghi domestici nelle abitazioni di residenza. La tariffa domestica residente sarà applicata esclusivamente a coloro che hanno la residenza nell'unità immobiliare oggetto della fornitura. La tariffa domestica residente sarà inoltre applicata: - agli appartenenti alle Forze Armate, all'Arma dei Carabinieri, alla Polizia di Stato, alla Guardia di Finanza ed ai dipendenti pubblici, per i quali vige il divieto di iscrizione anagrafica nel Comune dove prestano servizio di cui all'art. 10bis del D.P.R. 30 Maggio 1989, n. 223, ed ai membri delle loro famiglie, intestatari di contratti di fornitura idrica. - al personale straniero dipendente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari straniere in Italia ed al personale al seguito delle Forze armate dei Paesi aderenti alla N.A.T.O. ed ai loro familiari, intestatari di contratti di fornitura idrica.

² Testo articolo modificato con Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 62 del 28-12-2018.

REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
SERVIZIO ACQUEDOTTO

Categoria o uso contrattuale	Descrizione
	<p>- ai cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'Anagrafe Italiani residenti all'estero (A.I.R.E.) per l'abitazione principale, di proprietà o in usufrutto, a condizione che non risulti locata (Legge n. 75 del 24 marzo 1993, art. 1 comma 4-ter).</p> <p>- alle comunità religiose, esclusivamente con riferimento ai religiosi ivi residenti, o alle case famiglia, esclusivamente con riferimento agli assistiti ivi residenti, qualora non rientranti nei casi di applicazione della tariffa pubblica, si applicherà la tariffa domestica residente rapportata ad un numero di unità abitative pari al numero di presenze medie divise per tre. Al momento della stipulazione del contratto, gli utenti dovranno dichiarare la sussistenza delle condizioni sopra citate mediante autocertificazione.</p> <p>Gli utenti dovranno comunicare entro 30 giorni al Gestore sempre mediante autocertificazione qualsiasi variazione intervenuta successivamente.</p>
Uso Domestico Non Residente	Acqua potabile destinata al consumo umano: alimentazione, servizi igienici ed altri ordinari impieghi domestici nelle abitazioni diverse da quelle di residenza.
Uso pubblico Non Disalimentabile	<p>Rientrano in questa categoria tutti i soggetti, a prescindere dalla natura pubblica (prevalendo al riguardo la funzione svolta di pubblica utilità), che gestiscono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ospedali e strutture ospedaliere; - case di cura e di assistenza; - presidi operativi di emergenza relativi a strutture militari e di vigilanza; - carceri; - istituti scolastici di ogni ordine e grado; - eventuali ulteriori utenze pubbliche (che, comunque, svolgano un servizio necessario per garantire l'incolumità sanitaria e la sicurezza fisica delle persone, ovvero tali per cui una eventuale sospensione dell'erogazione possa comportare problemi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato, tra cui le "bocche antincendio"). <p>La tariffa Uso Pubblico Non Disalimentabile è applicata a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Difesa Nazionale, Giustizia ed Attività giudiziarie, Ordine pubblico e sicurezza nazionale, Attività dei vigili del fuoco e della protezione civile (lettera O codice ATECO, categorie da 84.22 a 84.25) - Istituti scolastici di ogni ordine e grado, pubblici e privati (lettera P codice ATECO, categorie da 85.1 a 85.42) - Ospedali e servizi ospedalieri, pubblici e privati (lettera Q codice ATECO, categoria 86.1) - Servizi di assistenza sociale residenziale e non, pubblici e privati (lettera Q codice ATECO, categorie da 87 a 88) - Bocche antincendio, pubbliche e private, destinate allo spegnimento di incendi
Uso pubblico Disalimentabile	<p>Rientrano in questa categoria gli Enti Pubblici, diversi da quelli riconducibili alla categoria "Uso Pubblico Non Disalimentabile", come Regioni, Province, Comuni, Prefetture e Questure, Musei pubblici, impianti sportivi pubblici, ecc., e le attività che svolgono funzioni di pubblica utilità e senza fini di lucro, a prescindere dalla natura pubblica, come le organizzazioni di volontariato costituite ai sensi della legge 266/1991, le associazioni di promozione sociale costituite ai sensi della legge 383/2000, le organizzazioni non governative costituite ai sensi della legge 49/1987 e che, contemporaneamente, siano attività riconosciute negli appositi registri nazionali, regionali o provinciali.</p> <p>La tariffa Uso Pubblico Disalimentabile è applicata a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Amministrazione Pubblica: Amministrazione Generale, Economica e Sociale (lettera O codice ATECO, categorie da 84.1 a 84.21) - Assicurazione sociale obbligatoria (Codice ATECO 84.30.00) - Organizzazioni ed Organismi Extraterritoriali (lettera U codice ATECO, categoria 99) - Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali, solo se di proprietà pubblica (lettera R codice ATECO, categoria 91) - Gestione di impianti sportivi, solo se di proprietà pubblica (lettera R codice ATECO, categoria 93.11) - ONLUS e in genere organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non governative riconosciute negli appositi registri nazionali, regionali o

REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
SERVIZIO ACQUEDOTTO

Categoria o uso contrattuale	Descrizione
	provinciali (dove la funzione di pubblica utilità è riconosciuta ufficialmente da Enti Pubblici).
Uso Industriale	<p>Rientrano in questa categoria tutte le attività che si svolgono attraverso un processo industriale di trasformazione, montaggio, assemblaggio di materie prime o semilavorati finalizzato alla produzione di nuovi prodotti, la lavorazione di prodotti usati, la fornitura di servizi all'industria (compresi gli eventuali usi per foresteria).</p> <p>La tariffa Uso Industriale è applicata a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Attività estrattive (lettera B codice ATECO, categorie da 05 a 09) - Attività manifatturiere (lettera C codice ATECO, categorie da 10 a 33) - Fornitura di energia elettrica, gas, vapore, aria condizionata (lettera D codice ATECO, categoria 35) - Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento (lettera E codice ATECO, categorie da 36 a 39) - Costruzioni (lettera F codice ATECO, categorie da 41 a 43)
Uso Artigianale e Commerciale	<p>Rientrano in questa categoria tutte le attività costituite per lo svolgimento del commercio attraverso l'acquisto di merci in nome e per conto proprio finalizzato alla rivendita ad altri commercianti o utilizzatori professionali (commercio all'ingrosso), oppure finalizzato alla rivendita su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale (commercio al dettaglio). Rientrano nell'uso commerciale le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie, strutture ricettive, attività commerciali quali servizi di ristoro e somministrazione di alimenti e bevande, animazione, intrattenimento, cinema e teatri, custodia valori, palestre e piscine private, impianti sportivi privati, macellerie, sorveglianza bambini ed offerta di ulteriori servizi commerciali come edicole, tabaccheria, ecc. (compresi gli eventuali usi per foresteria).</p> <p>La tariffa Uso Artigianale e Commerciale è applicata a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli (lettera G codice ATECO, categorie da 45 a 47) - Trasporto e magazzinaggio (lettera H codice ATECO, categorie da 49 a 53) - Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (lettera I codice ATECO, categorie da 55 a 56 con esclusione dei codici 55.20.52 e 56.10.12) - Servizi di informazione e comunicazione (lettera J codice ATECO, categorie da 58 a 63) - Attività finanziarie e assicurative (lettera K codice ATECO, categorie da 64 a 66) - Attività immobiliari (lettera L codice ATECO, categoria 68) - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese (lettera N codice ATECO, categoria da 77 a 82) - Altri servizi di istruzione (lettera P codice ATECO, categoria 85) - Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento (lettera R codice ATECO, categoria da 90 a 93, ad esclusione dei casi di cui alla categoria 91 e 93.11 se di proprietà pubblica) - Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa (lettera S codice ATECO, categoria da 95 a 96)
Uso Agricolo e Zootecnico	<p>Rientrano in questa categoria tutte le imprese agricole che svolgono attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e le attività connesse dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali nonché di attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità connesse alle aziende agricole (agriturismi).</p> <p>La tariffa Uso Agricolo e Zootecnico è applicata a:</p>

REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
SERVIZIO ACQUEDOTTO

Categoria o uso contrattuale	Descrizione
	- Agricoltura, silvicoltura e pesca (lettera A codice ATECO, categorie da 01 a 03) - Attività di alloggio e/o ristorazione connesse alle aziende agricole (codici ATECO 55.20.52 e 56.10.12)
Altri Usi	A titolo esemplificativo in questa categoria vi possono rientrare tutte le attività basate sull'esercizio delle professioni intellettuali come ad esempio il consulente del lavoro, il dottore commercialista, farmacista, psicologo, medico, infermiere, avvocato, geologo, tecnico della prevenzione, ingegnere, architetto, dottore agronomo e forestale, geometra, perito industriale e, in generale, le attività svolte attraverso la prestazione d'opera intellettuale con la firma di progetti, il rilascio di pareri, consulenze dove prevale l'aspetto intellettuale su quello manuale o commerciale finalizzate al compimento dell'opera intellettuale piuttosto che al raggiungimento di un risultato. Vi rientrano inoltre le eventuali ulteriori attività non ricomprese nelle precedenti definizioni. La tariffa Altri Usi è applicata a: - Attività professionali, scientifiche e tecniche (lettera M codice ATECO, categorie da 69 a 75) - Servizi degli studi medici e odontoiatrici (lettera Q codice ATECO, categoria 86.2) - Attività di organizzazioni associative (lettera S codice ATECO, categoria 94) - Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze (lettera T codice ATECO, categorie da 97 a 98) - Forniture su pertinenze di abitazione (di residenza e non), per garage e rimesse varie, per le parti comuni dei condomini, per l'uso cantiere se intestato al proprietario (e non all'impresa costruttrice alla quale si applicherà l'uso previsto per il codice ATECO corrispondente).

1. Sono abolite tutte le forme di agevolazione (ad esempio concessioni che prevedevano fasce di consumo gratuite o a tariffa di favore o senza eccedenze) sia sugli usi domestici che sugli usi non domestici, con riconduzione delle eventuali fattispecie agli usi ed alle relative tariffe disciplinate al punto precedente.
2. L'attivazione della fornitura è preceduta dalla stipula del contratto di somministrazione.
3. I consumi sono misurati da contatori e fatturati in base alla corrispondente tariffa; per allacciamenti provvisori i consumi potranno essere conteggiati a forfait.

Forniture temporanee

1. Eccezionalmente il Gestore concede forniture per usi temporanei, intendendosi come tali forniture di acqua effettuate in circostanze particolari e per periodi di tempo limitati (es. agricoltura, feste, ecc.).
2. Per i contratti valgono le condizioni generali del Regolamento.
3. I consumi potranno essere computati anche a forfait e fatturati secondo le condizioni generali di Regolamento.

Divieto di prelievi abusivi da forniture ad uso pubblico

1. È vietato:
 - prelevare acqua dalle fontanelle pubbliche per usi diversi da quelli potabili e/o alimentari;
 - prelevare acqua dalle bocche d'innaffiamento stradali e di lavaggio delle fognature se non da parte di personale autorizzato e per gli usi consentiti;
 - prelevare acqua dagli idranti antincendio stradali per uso diverso dallo spegnimento di incendi.

REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
SERVIZIO ACQUEDOTTO

Sanzioni:

L'accertamento di prelievo abusivo dell'acqua comporta da parte del Gestore denuncia all'Autorità competente, salvo risarcimento di danni ricorrendone gli estremi.

Divieto di prelievi abusivi da forniture ad uso privato

1. In assenza di contratto di somministrazione o autorizzazione del Gestore è vietato prelevare acqua dalla rete idrica cittadina.
2. Il Gestore contesta formalmente i prelievi abusivi accertati, stima i consumi in base ai riscontri e li fattura al fruitore alla tariffa massima del corrispondente uso.

Sanzioni:

*sospensione della fornitura, previo preavviso;
denuncia all'Autorità giudiziaria, ricorrendone i presupposti.*

Art. 6) Utenze condominiali³

1. Quando ricorrano particolari condizioni che impediscano l'installazione di misuratori separati il Gestore può installare un contatore unico al servizio di più unità immobiliari, dove possono quindi coesistere le diverse categorie o usi contrattuali descritti all'art. 5.
2. Il consumo dell'utenza condominiale viene ricondotto alle diverse sotto-tipologie tariffarie sulla base della natura delle utenze indirette sottostanti e ai consumi di ciascuna sotto-tipologia sarà applicata la tariffa corrispondente.
3. Il numero e la natura delle unità immobiliari, insieme alla ripartizione dei consumi, deve essere autocertificata dal titolare del contratto o dall'amministratore di condominio, quando costituito.
4. È cura ed onere dell'utente il rilievo e la ripartizione dei consumi e dei costi in base alle singole unità abitative.

Art. 7) Condizioni di allaccio⁴

1. La richiesta di allaccio deve essere inoltrata al Gestore corredata di tutta la documentazione necessaria in base all'uso dichiarato e alle vigenti disposizioni normative. Al momento della richiesta l'Utente deve dimostrare il possesso delle necessarie autorizzazioni previste a norma di legge e dai regolamenti, rilasciate dalle Autorità competenti per le unità immobiliari da servire, con l'esclusione di quelle soggette a norme speciali.
2. Per gli usi diversi da quello domestico è facoltà del Gestore rifiutare motivatamente la fornitura o revocare la fornitura già concessa quando si verificano condizioni eccezionali di erogazione o di servizio. L'allaccio idrico potrà essere rifiutato anche nel caso di assenza di capacità depurativa. Eventuali limitazioni o condizioni particolari di fornitura saranno comunque riportate nel contratto di somministrazione. Ove previsto, l'utente dovrà dimostrare di possedere la capacità di trattare i reflui con sistemi propri alternativi all'allaccio in fogna.
3. Di norma si considera direttamente allacciabile alla rete di distribuzione dell'acquedotto un potenziale utente che è posizionato ad una distanza massima di 20 ml dalla rete di distribuzione. Solo in tal caso, si applica quanto previsto in Carta del Servizio Idrico.

³ Testo articolo modificato con Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 62 del 28-12-2018.

⁴ Testo articolo modificato con Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 19 del 29-12-2017.

REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
SERVIZIO ACQUEDOTTO

Art. 8) Norme tecniche

1. Nei luoghi già provvisti di reti idriche, il Gestore è tenuto alla concessione di acqua entro i limiti del quantitativo di acqua disponibile secondo gli standard normativi previsti e sempre che non ostino oggettive condizioni tecniche, nel qual caso il Gestore ne dà comunicazione scritta all'utente.
2. Nei luoghi non provvisti di reti idriche, il Gestore può accogliere le richieste d'allacciamento compatibilmente con il programma degli interventi autorizzati dalla Autorità di Ambito.
3. Il Gestore è responsabile della gestione e manutenzione delle reti idriche e ha facoltà di effettuare ulteriori allacciamenti dalla stessa derivazione, nel rispetto dei livelli minimi di servizio già acquisiti dagli utenti preesistenti.
4. Le condotte idriche e gli accessori costruiti anche con il contributo degli utenti, come pure le singole derivazioni dalle condotte principali (cosiddette "Prese") sono di proprietà demaniale e nella piena disponibilità del Gestore senza riserva alcuna o diritti da parte dell'utente; le condotte e gli accessori a valle del punto di consegna della fornitura sono di proprietà privata.
5. Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle condotte idriche sino al punto di consegna della fornitura competono esclusivamente al Gestore; a valle del punto di consegna competono all'utente.
6. Il Gestore mette a disposizione di chiunque ne faccia richiesta un servizio gratuito per il tracciamento delle condotte in gestione. Eventuali danni da chiunque prodotti determinano il diritto del Gestore al risarcimento.
7. Per i tratti di condotta a monte del contatore esistenti nella sua proprietà, l'utente, secondo le norme che regolano le servitù, ha l'obbligo di mantenere l'area sovrastante e circostante libera da manufatti o opere che possano impedire o rendere anche solo più disagiata le operazioni di controllo e manutenzione da parte del Gestore.
8. Lo spostamento delle condotte pubbliche interne alla proprietà privata e/o il luogo di ubicazione del contatore per sopraggiunte esigenze è eseguita sempre dal Gestore a proprie spese se dipende da proprie necessità, a spese dell'utente in caso contrario.

Sanzioni:

In caso di manovre, manutenzioni, riparazioni sulle condotte idriche o accessori a monte del punto di consegna effettuate dall'utente o a lui imputabili il Gestore sospende l'erogazione della fornitura, previo preavviso, salvo risarcimento di eventuali danni e denuncia all'Autorità competente ricorrendone gli estremi.

Art. 9) Norme per l'esecuzione degli allacciamenti idrici⁵

1. Spetta al Gestore la determinazione del diametro della presa idrica e la scelta del luogo più idoneo per l'allacciamento alla rete, del percorso e del punto di installazione del contatore che dovrà essere collocato, di norma, al confine della proprietà e comunque in luogo di facile accesso.
2. Di norma il Gestore esegue gli allacciamenti di utenza, su richiesta degli interessati. In tal caso gli stessi utenti dovranno corrispondere al Gestore il prezzo dallo stesso stabilito, coerentemente con le condizioni di mercato.
3. L'Utente può eseguire direttamente l'allacciamento di utenza. In tal caso, il Gestore è tenuto a fornire le specifiche tecniche per la realizzazione dell'opera ed è comunque tenuto ad eseguire le seguenti attività: a) verifica e collaudo; b) esecuzione collegamento

⁵ Testo articolo modificato con Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 19 del 29-12-2017.

REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
SERVIZIO ACQUEDOTTO

idraulico del nuovo allaccio alla condotta principale; c) fornitura e posa in opera del gruppo contatore. Per lo svolgimento di tali attività l'Utente dovrà corrispondere al Gestore le tariffe stabilite dall'Autorità d'Ambito, aggiornate annualmente con lo stesso tasso di variazione deliberato dalla stessa Autorità per le tariffe del Servizio Idrico Integrato.

4. Nel caso di cui al paragrafo precedente, il Gestore, con oneri a carico dell'utente, predisporrà anche le dovute richieste per l'autorizzazione lavori quando questi vadano ad interessare proprietà pubbliche. Sarà invece obbligo degli utenti fornire al Gestore le dovute autorizzazioni e la costituzione di idonee servitù laddove i lavori vadano ad interessare pertinenze private ancorché di uso pubblico. A scelta dell'utente lo stesso potrà richiedere al Gestore, dietro riconoscimento dei costi necessari, l'espletamento delle pratiche per la richiesta delle autorizzazioni per l'attraversamento, la percorrenza e posa in banchina agli Enti proprietari delle strade/ferrovie. Le opere così realizzate andranno a costituire beni del demanio pubblico nella piena disponibilità del soggetto Gestore, senza che nessuno possa accampare diritti o riserve l'uso di tali opere.
5. Anche nel caso di allacciamento eseguito dal Gestore, i lavori di scavo nelle proprietà private ed assimilate, i lavori di preparazione della nicchia ove viene installato il contatore e la posa in opera dello sportello le cui caratteristiche e misure sono di volta in volta comunicate dal Gestore, possono essere direttamente realizzate dal richiedente a sue spese. In tal caso è onere del richiedente garantire il rispetto della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro predisponendo tutta la documentazione necessaria e se necessario provvedere a sue spese alla nomina del coordinatore per la sicurezza.
6. Il Gestore ha facoltà di imporre il cambiamento dell'ubicazione del contatore qualora lo stesso sia posizionato all'interno della proprietà privata, oppure, per fatto suo, venga a trovarsi in luogo non idoneo alla manutenzione e controllo, anche per motivi di sicurezza ai sensi delle vigenti leggi in materia antinfortunistica che il Gestore è obbligato ad osservare.
7. L'utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti e le nicchie ove si trovano installati i contatori.
8. In particolare i vani le nicchie e i pozzetti di alloggiamento dei contatori devono essere sgombri da apparecchiature elettriche in tensione o di terra.
9. Nel caso in cui il gruppo di misura debba essere isolato a valle del contatore da idoneo giunto dielettrico, questo sarà installato dal Gestore a spese dell'utente.

Art. 10) Preventivi e contributi di allacciamento⁶

1. A seguito della richiesta di allacciamento da parte dell'utente, il Gestore calcola il contributo dei lavori e ne dà comunicazione al richiedente per l'accettazione che sarà effettiva solo a seguito di firma del preventivo, pagamento del contributo richiesto e consegna dell'eventuale documentazione integrativa richiesta.
2. Per distanze fino a 20 ml il contributo sarà commisurato al tipo di intervento e l'importo sarà desumibile da apposito prezzario che sarà aggiornato annualmente in misura corrispondente alla percentuale di variazione delle tariffe del Servizio Idrico Integrato deliberata dall'Autorità di Ambito.

⁶ Testo articolo modificato con Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 19 del 29-12-2017.

REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
SERVIZIO ACQUEDOTTO

3. Per distanze superiori ai 20 ml e fino a 70 ml il Gestore procederà alla formulazione di uno specifico computo metrico che verrà sottoposto per accettazione all'utente. Nel caso in cui l'utente voglia eseguire direttamente le opere di allacciamento, dovrà produrre a sue spese degli elaborati tecnici utili alla successiva eventuale presa in carico.
4. Per distanze superiori al precedente comma, tali richieste saranno considerate alla stregua di estensioni di rete per le quali il richiedente, a sue spese, dovrà produrre degli elaborati tecnici utili alla richiesta di opportuno parere del Gestore sentito il Comune di appartenenza.
5. Le valutazioni economiche rilasciate dal Gestore hanno validità di 3 mesi dalla data di messa a disposizione dell'utente; trascorso tale termine perde validità e il contributo potrà subire aggiornamenti.
6. Il Gestore può predisporre anche le dovute richieste per le autorizzazioni ai lavori nei casi di interferenze con proprietà di Enti pubblici diversi dai Comuni i cui oneri di istruttoria concorrono alla determinazione del contributo di allacciamento.
7. E' obbligo dell'utente fornire al Gestore le autorizzazioni necessarie ai lavori quando questi siano previsti in pertinenze private anche se di uso pubblico.
8. Dietro riconoscimento dei costi necessari previsti dal prezzario, l'utente può richiedere al Gestore l'espletamento delle pratiche per la richiesta delle autorizzazioni per l'attraversamento, la percorrenza e la posa in banchina agli enti proprietari delle vie di transito.

Art. 11) Ubicazione delle condutture idriche in aree private

1. Le tubazioni costituenti gli impianti privati alimentati dal pubblico acquedotto devono essere realizzate secondo norme di legge e di buona tecnica, sulla scorta delle indicazioni tecniche del Gestore e utilizzando materiali idonei al convogliamento dell'acqua destinata al consumo umano.
2. All'interno degli stabili, le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate e ad adeguata distanza da fonti di calore.
3. I tratti di tubazione interrati devono esseri posti ad una profondità tale da scongiurare i rischi di congelamento e riscaldamento dell'acqua mediante idonea protezione.
4. Le tubazioni per l'acqua potabile non dovranno essere collocate all'interno di fogne, pozzetti di smaltimento pozzi neri o altri impianti similari l'interferenza con i quali costituisce rischio di inquinamento. Inoltre non devono essere installate sotto tubazioni della fognatura a meno di idonee protezioni concordate con il Gestore.
5. Le riparazioni di perdite localizzate sui tratti di acquedotto pubblico che hanno percorrenza all'interno di proprietà private sono a carico del Gestore, mentre sono a carico del proprietario dell'immobile le demolizioni e ripristini di manufatti e strutture esistenti sopra il tracciato delle condotte.

Sanzioni:

Nel caso in cui l'utente non provveda all'esecuzione dei lavori suddetti, il Gestore può sospendere l'erogazione sino al completamento dei lavori.

Il proprietario dell'immobile e l'utente sono solidalmente responsabili per danni verso terzi quando, ricorrendone i presupposti, abbiano mancato di richiedere il tempestivo intervento del Gestore.

REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
SERVIZIO ACQUEDOTTO

Art. 12) Servizio antincendio stradale

Il Gestore provvede alla installazione di idranti antincendio, che fanno parte integrante della rete idrica pubblica, secondo le disposizioni delle Autorità competenti con funzione di alimentazione dei mezzi antincendio autorizzati al prelievo.

Art. 13) Impianti interni

1. La rete di distribuzione interna, a valle del punto di consegna della fornitura, dovrà essere realizzata con tubazioni idonee al trasporto dell'acqua potabile e certificate ai sensi della normativa vigente.
2. Il Gestore, si riserva di formulare prescrizioni speciali che ritiene necessarie e di collaudare o verificare, dal lato tecnico ed igienico, gli impianti interni prima che gli stessi siano posti in servizio e ogni qualvolta lo ritenga opportuno.
3. Ove si renda necessario l'accumulo di acqua in serbatoi privati, gli impianti per il sollevamento dell'acqua all'interno di edifici privati devono essere costruiti secondo prescrizioni e modalità previste dalle vigenti norme, installati in locali areati dotati di scarichi fognari ed asciutti in posizione tale da assicurare una agevole manutenzione e in maniera da evitare il ritorno in rete dell'acqua sollevata anche in caso di guasti o difetti delle apparecchiature.
4. A questo fine la bocca del tubo di alimentazione, in comunicazione diretta con l'acquedotto, dovrà trovarsi al di sopra dello scarico di troppo pieno che deve avere un diametro pari al doppio di quello della tubazione di mandata, in modo da realizzare una disconnessione fisica tra acquedotto ed impianto interno che dovrà impedire ogni ritorno dell'acqua per sifonamento.
5. È vietato collegare l'impianto di sollevamento privato al suddetto tubo di alimentazione del serbatoio.
6. Dovranno essere presenti nei locali scarico di fondo e areazione con finestra netta pari a minimo un trentesimo della superficie del locale. Gli scarichi non dovranno essere collegati direttamente con le reti fognarie, disponendo tra l'inizio del tubo di scarico e il recapito fognario una chiusura idraulica costituita da un sifone ispezionabile, il cui funzionamento è a carico dell'utente.
7. È vietato collegare le condutture d'acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque potabili prodotte autonomamente, acque non potabili o miste a sostanze estranee.
8. È vietato l'uso delle tubazioni di acqua per la dispersione di correnti elettriche.

Sanzioni:

in caso di violazione del divieto di collegare le condutture d'acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili o miste a sostanze estranee e del divieto di uso delle tubazioni di acqua per la dispersione di correnti elettriche, il Gestore sospende il servizio con preavviso, salvo il risarcimento degli eventuali danni prodotti dall'inosservanza delle prescrizioni e denuncia all'Autorità Giudiziaria ricorrendone i presupposti.

Art. 14) Disconnettori

1. I titolari di utenze industriali artigianali e comunque considerate a rischio dal Gestore perché svolgono lavorazioni speciali con manipolazione di liquidi pericolosi e quelle che alimentano in diretta impianti antincendio, realizzano a proprie spese la vasca di disconnessione di idonea capacità per impedire il ritorno di acqua non potabile o pericolosa in rete; la vasca alimenta l'impianto interno in diretta o con pompe o impianto

REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
SERVIZIO ACQUEDOTTO

di pressurizzazione sotto battente ed è ,a sua volta mantenuta piena dalla tubazione di mandata, in comunicazione con l'acquedotto, da installare a quota superiore a quella dello scarico di troppo pieno; quest'ultimo deve avere un diametro pari a 1,5 quello della tubazione di mandata.

2. Il locale dovrà essere mantenuto perfettamente pulito, sgombro da materiali, areato con finestra netta pari a minimo un trentesimo della superficie del locale, dotato di scarico separato con sifone dal recapito della fognatura, con oneri di funzionamento a carico dell'utente.
3. Per casi limitati nei quali non sia possibile realizzare la vasca di disconnessione, sia possibile l'alimentazione di acqua potabile in diretta e debba evitarsi il verificarsi di reflussi di acqua non potabile o pericolosa nella rete di distribuzione, dette utenze sono tenute a propria cura e spese ad installare apposito disconnettere a tre vie secondo la norma Uni 9157 del 28/02/1998, munito di marchio UNI e accettato dal Gestore.
4. La manutenzione delle valvole di disconnessione spetta all'utente che è tenuto periodicamente a controllarne lo stato di efficienza e di funzionamento.
5. Qualora il Gestore accerti che l'utente non ha ottemperato alle prescrizioni, verrà inoltrata all'utente diffida scritta e in caso di reiterata inosservanza sarà sospesa senz'altro avviso l'erogazione del servizio.

Art. 15) Bocche antincendio

1. L'allacciamento degli impianti antincendio da parte del Gestore alla rete idrica rappresenta un servizio aggiuntivo.
2. Per l'allacciamento alle bocche antincendio il richiedente deve fornire relazione tecnica contenente lo schema di installazione delle bocche all'interno della proprietà e, ove previsto per legge, il nullaosta rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco. Nella relazione tecnica dovrà comunque essere chiaramente indicata la portata massima utilizzabile in funzione del numero di bocche da incendio da utilizzare in contemporanea e la pressione minima necessaria al corretto funzionamento, calcolata al punto di consegna del servizio.
3. Il Gestore appone di norma sigilli alla saracinesca di collegamento alla rete stradale e a ciascuna manichetta. Le bocche devono essere usate esclusivamente per uso antincendio; l'acqua utilizzata per l'uso proprio non viene addebitata; l'acqua utilizzata per uso improprio o fuoriuscita per perdite dell'impianto interno viene addebitata alla tariffa corrispondente.
4. In caso di incendio l'utente, entro 3 giorni, deve informare il Gestore anche per consentire l'apposizione di nuovi sigilli alle manichette.
5. Nel caso di perdite dell'impianto interno e conseguenti necessità di riparazione, l'utente informa il Gestore per consentire la temporanea chiusura dell'impianto prima della riparazione e, a riparazione avvenuta, per il ripristino delle condizioni di fornitura.
6. Al fine di verificare eventuali usi impropri, il Gestore si riserva la facoltà di installare sull'allacciamento antincendio idoneo misuratore.

Art. 16) Controlli e vigilanza

1. Il Gestore ha il diritto di far ispezionare gli impianti e gli apparecchi posti all'interno della proprietà privata mediante incaricati facilmente riconoscibili sia per le periodiche verifiche dei consumi, sia per accertare difetti o guasti alle condotte o ai contatori e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio.

REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
SERVIZIO ACQUEDOTTO

2. In caso di rifiuto da parte dell'utente, Il Gestore invia diffida scritta.

Sanzioni:

In caso di immotivato rifiuto da parte dell'utente, il Gestore, nei casi più gravi, ha facoltà di sospendere la fornitura sino a che non sia stato consentito l'accertamento, salvo il risarcimento del danno ricorrendone i presupposti.

Art. 17) Procedure da attivare per gli ampliamenti di rete dovuti a nuovi interventi urbanizzativi

1. L'articolo 16 della L. n. 36/94 prevede espressamente che: "ciascun Ente locale ha facoltà di realizzare le opere necessarie per provvedere all'adeguamento del servizio idrico in relazione ai piani urbanistici, previa convenzione con il soggetto gestore del servizio medesimo, al quale le opere sono affidate in gestione".
2. Per rispondere compiutamente al disposto di Legge, ogni Amministrazione Comunale dovrà prevedere nel proprio regolamento edilizio, apposita clausola che preveda l'istruttoria preliminare, da parte del soggetto gestore del S.I.I., di qualsiasi intervento urbanizzativo sia di iniziativa pubblica che privata.
3. L'istruttoria del soggetto gestore del S.I.I. dovrà contenere tutti gli elementi tecnici necessari per la progettazione dei servizi idrici a servizio dell'intervento di urbanizzazione proposto, riferendosi specificatamente a:
 - Tracciati
 - Quote tecniche
 - Dimensionamento
 - Impianti di manovra
 - Qualità dei materiali
 - Modalità di realizzazione
 - Capitolati tecnici
 - Termini di presa in carico delle opere
 - Collaudi
 - Garanzie fidejussorie e quanto altro necessario a garantire la puntuale progettazione delle nuove urbanizzazioni.
4. Il soggetto gestore è autorizzato a stipulare appositi atti, con i soggetti proponenti i nuovi interventi urbanizzativi, al fine di realizzare direttamente le opere idriche che successivamente prenderà in carico.
5. Tutte le spese derivanti dal nuovo intervento di urbanizzazione relative agli interventi ed agli adeguamenti delle reti ed impianti esistenti, sono a carico dei proponenti. Ciò in quanto il dispositivo di Legge di cui al precedente comma 1 e l'applicazione del metodo tariffario normalizzato, non consentono l'inserimento dei costi di realizzazione di tali opere tra gli investimenti concorrenti alla determinazione della tariffa corrisposta dagli utenti.

Art. 18) Pozzi ad uso privato

1. Ai sensi dell'Art.1 Legge n. 36 del 05/01/1994 anche le acque dei pozzi ad uso privato sono pubbliche; a carico di chi si approvvigiona in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto incombe l'obbligo di denuncia al Gestore del servizio idrico integrato del quantitativo prelevato nei termini e secondo le modalità previste dalla

REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
SERVIZIO ACQUEDOTTO

normativa per la tutela delle acque dall'inquinamento. Il caso è normato nel Regolamento degli scarichi cui si rimanda.

2. I pozzi di acqua ad uso privato in nessun caso possono essere connessi con gli impianti privati alimentati dall'acquedotto pubblico.

Sanzioni:

In caso di accertato collegamento tra i pozzi e gli impianti privati alimentati dall'acquedotto pubblico, il Gestore sospende l'erogazione del servizio sino a quando l'utente non abbia a sua cura e spese eseguite le modifiche necessarie e fatta salva ogni ulteriore azione nelle competenti sedi giudiziarie in presenza di rischi per la pubblica incolumità.

Art. 19) Divieto di rivendita dell'acqua

È vietato rivendere l'acqua erogata dal Gestore.

Sanzioni:

L'accertamento del fatto comporta l'immediata risoluzione del contratto di fornitura per colpa dell'utente fatto salvo eventuale risarcimento di danni.

Art. 20) Contratti di somministrazione

1. La fornitura del servizio consegue alla firma del contratto di somministrazione e al pagamento degli oneri accessori. Tutte le spese di bollo, registrazione e consequenziali inerenti i contratti sono a carico dell'Utente.
2. Nel caso di persona fisica, il richiedente può farsi rappresentare da altra persona munita di apposita delega; nel caso di persone giuridiche o enti il contratto è stipulato dal rappresentante.
3. È comunque ammessa la sottoscrizione da parte di persona munita di procura speciale; in caso di contitolarità, la sottoscrizione è fatta da una sola persona munita di delega; i deleganti rispondono solidalmente a norma di legge con il delegato per le obbligazioni assunte.
4. Il richiedente dichiara l'uso cui la somministrazione è destinata; il Gestore si riserva gli opportuni controlli. L'attribuzione ad una tipologia tariffaria avviene in base all'uso prevalente dichiarato in contratto e riscontrato dal Gestore. Nel caso di unico contatore al servizio di più usi, si considera prevalente sempre l'uso diverso da quello domestico con applicazione della corrispondente tariffa.
5. Variazioni d'uso dell'immobile o della singola unità comportano la stipula di un nuovo contratto di somministrazione e l'applicazione della tariffa corrispondente; l'utente è obbligato a comunicare al Gestore variazioni anche parziali dell'uso contrattuale.
6. In difetto di comunicazione da parte dell'utente, la variazione d'uso accertata dal Gestore comporta il recupero delle somme a credito dalla data determinata o determinabile della variazione se la tariffa da applicare è maggiore della precedente; se la tariffa da applicare è minore della precedente il Gestore provvede all'aggiornamento dalla data di accertamento, ma l'utente non ha diritto a conguagli.

REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
SERVIZIO ACQUEDOTTO

Art. 21) Deposito cauzionale⁷

L'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico (AEEGSI) con Delibera n. 86/2013/R/IDR del 28.02.2013 "Disciplina del Deposito Cauzionale per il Servizio Idrico Integrato", così come modificata dalla Delibera n. 643/2013/R/IDR del 27.12.2013, ha previsto una disciplina unica a livello nazionale del deposito cauzionale stabilendo che tutti gli Utenti finali, a garanzia dei propri obblighi di pagamento contrattualmente assunti a fronte del servizio ricevuto, sono tenuti al versamento di un deposito cauzionale al Gestore del Servizio Idrico Integrato. In conformità a tale disciplina fissata a livello nazionale dall'AEEGSI, il Gestore chiede all'Utente il versamento di un deposito cauzionale a garanzia del puntuale e corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali, in conformità alle modalità previste dalla sopra richiamata Delibera dell'AEEGSI n. 86/2013, così come modificata dalla Delibera n. 643/2013/R/IDR del 27.12.2013 e fatto salvo ogni eventuale successivo aggiornamento normativo in materia.

Art. 22) Durata del contratto di somministrazione

1. I contratti di somministrazione, se non diversamente indicato nell'atto, sono a tempo indeterminato fino a disdetta da parte dell'utente o fino ad interruzione del servizio e del contratto per morosità.
2. Il contratto decorre dalla data di attivazione del contatore o dalla data di riscontro della lettura in caso di voltura.
3. La richiesta di disdetta della fornitura può essere presentata tramite il numero verde associato al call-center, ovvero via e-mail, ovvero a mezzo posta, ovvero tramite il sito internet dedicato.
4. La disdetta comporta di norma la rimozione del contatore nei tempi previsti dalla Carta del Servizio e l'emissione dell'ultima fattura a saldo con il conteggio dei consumi compresi tra l'ultima lettura e la lettura rilevata all'atto della chiusura della fornitura.
5. In caso di contestuale rimozione del tratto di condotta pubblica interna alla proprietà privata, i costi sono a carico del Gestore se l'attività è di sua iniziativa, altrimenti a carico dell'utente. L'utente deve garantire al Gestore l'accesso ai locali per effettuare la rimozione del contatore.
6. In caso contrario, sino a che il Gestore non venga messo in condizioni di operare, l'utente resta titolare a tutti gli effetti dell'utenza e quindi responsabile di eventuali consumi nonché dei danni connessi e conseguenti all'uso degli impianti salvo il diritto del Gestore di sospendere immediatamente la fornitura e rivalersi, per il consumo effettuato, sia nei confronti dell'intestatario del contratto che dell'indebito utilizzatore.

Art. 23) Voltura e subentro del contratto di somministrazione⁸

L'utente o il fruitore di fatto del servizio hanno l'obbligo di comunicare al Gestore ogni variazione nella titolarità dell'utenza a qualunque titolo si verifichi (morte, locazione, affitto, vendita, fallimento ecc.) con modalità con cui risulti data certa e di stipulare nuovo contratto di somministrazione.

Qualora la richiesta di voltura abbia ad oggetto un punto di consegna o di scarico in cui la fornitura è stata disattivata per morosità, ovvero in tutti i casi in cui l'intestatario uscente risulti moroso, il gestore ha facoltà:

⁷ Testo articolo modificato con Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 19 del 29-12-2017 che sopprime anche l'articolo 21 bis).

⁸ Testo articolo modificato con Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 19 del 29-12-2017.

REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
SERVIZIO ACQUEDOTTO

- a) richiedere all'utente finale entrante una autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n 445, eventualmente corredata da opportuna documentazione, che attesti l'estraneità al precedente debito;
- b) non procedere all'esecuzione della voltura fino al pagamento delle somme dovute nei casi in cui il gestore medesimo accerti che l'utente finale entrante occupava a qualunque titolo l'unità immobiliare cui è legato il punto di consegna o di scarico in oggetto.

Sanzioni

in difetto il contratto conserva a tutti gli effetti validità nei confronti dell'utente intestatario con oneri a suo carico, salvo la facoltà da parte del Gestore di sospendere la fornitura con preavviso e rivalsa nei confronti del fruitore di fatto.

Art. 24) Ripristino/Riattivazione utenza idrica⁹

1. L'utente interessato alla riattivazione di una utenza idrica precedentemente cessata per disdetta o per morosità, deve provvedere alla stipula di nuovo contratto di somministrazione e al pagamento di tutti gli oneri accessori.
2. Nei casi previsti dalla Legge (es. Condomini, trasferimenti di Azienda, successione ereditaria ecc) l'utente subentrante risponde verso il Gestore dei debiti solidalmente con l'utente precedente.
3. Il gestore è tenuto al ripristino/riattivazione della fornitura limitata, sospesa o disattivata per morosità dell'utente finale a seguito del pagamento da parte di quest'ultimo delle somme dovute, nei tempi di cui agli Articoli 12 e 13 del RQSII, con le modalità di cui all'Art. 6.1. del REMSI (Regolazione della Morosità nel Servizio Idrico Integrato).

Art. 25) Contatori¹⁰

1. Il Gestore ai sensi delle leggi vigenti, stabilisce il luogo più idoneo per la collocazione del contatore in base a criteri di accessibilità, di sicurezza del personale operativo ed igiene ai sensi delle leggi vigenti; ovunque tecnicamente possibile al limite della proprietà privata; ed in ogni caso in maniera da essere facilmente accessibile.
2. Il locale contatori, quando viene situato all'interno degli edifici di proprietà privata, deve avere dimensioni minime tali da garantire l'alloggiamento dei contatori oltretutto la facile accessibilità al personale del Gestore sia per la lettura che per la manutenzione dei contatori stessi, essere arieggiato, illuminato, derattizzato e fognato con collegamento alla fognatura interrotto da chiusura idraulica costituita da sifone ispezionabile mantenuto efficiente dall'utente.
3. Il locale dovrà inoltre essere sgombro da materiali e da altre apparecchiature tecnologiche (impianti elettrici, contatori gas metano, impianti di mezza a terra. Addolcitori ecc.) fatti salvi eventuali impianti di sopraelevazione che sono ammessi nel locale.
4. Quando i contatori siano situati all'esterno entro nicchie o pozzetti, questi e i relativi sportelli e chiusini dovranno essere eseguiti secondo le misure standard indicate dal Gestore, facilmente accessibili, sgombre da materiali, e da apparecchiature tecnologiche di altra natura.

⁹ Testo articolo modificato con Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 3 del 02-03-2020.

¹⁰ Testo articolo modificato con Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 19 del 29-12-2017.

REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
SERVIZIO ACQUEDOTTO

5. I chiusini dovranno pesare non oltre 20 kg; per valori superiori dovranno essere costituiti da pezzi separati di peso non superiore a 20 Kg ed essere situati fuori dalla carreggiata stradale.

Sanzioni:

per i danni occorsi al personale incaricato dal Gestore e/o a beni mobili dello stesso derivanti dall'inosservanza da parte dell'utente delle prescrizioni di ordine igienico e di sicurezza, il Gestore si riserva il diritto al risarcimento, fatta salva denuncia alla competente Autorità giudiziaria ricorrendo i presupposti.

Funzionamento del contatore

1. Il Gestore ha facoltà di sostituire il contatore quando lo ritenga necessario dandone comunicazione all'utente.
2. In caso di guasto o malfunzionamento del contatore l'utente è tenuto a darne immediato avviso al Gestore; la sostituzione del contatore per fatto non imputabile all'utente, avviene a cura e spese del Gestore.
3. È diritto/dovere dell'utente verificare periodicamente il contatore allo scopo di individuare eventuali anomalie del suo funzionamento e, in particolare, eventuali perdite occulte nell'impianto interno.

Verifica tecnica di funzionamento

1. L'utente può chiedere in ogni momento la verifica del contatore. I costi della verifica sono riportati nell'Allegato 3¹¹ e sono a suo carico se gli errori di misurazione rientrano nei limiti massimi di tolleranza previsti dalla normativa vigente e fissati in caso di verifica in loco con apparecchiature del Gestore nel +/- 5%; a carico del Gestore in caso contrario.
2. Il Gestore provvede con mezzi propri per le verifiche in loco o avvalendosi dell'uso di laboratori specializzati nei tempi indicati nella Carta del Servizio.
3. Nel caso sia necessaria la verifica in laboratorio, il Gestore installa un contatore sostitutivo; i consumi riscontrati dal contatore sostitutivo vengono sommati agli altri consumi da fatturare nel periodo ed addebitati all'utente secondo la tariffa corrispondente.

Esito verifica: contatore funzionante

1. Nel caso in cui le indicazioni rientrino nei limiti di tolleranza, viene comunque mantenuto il contatore sostitutivo installato ed il consumo addebitato nella misura riscontrata.

Esito verifica: contatore non funzionante

1. Nel caso in cui le indicazioni del contatore risultino errate oltre i limiti di tolleranza, il contatore viene sostituito ed il gestore procede alla ricostruzione dei consumi non correttamente misurati sulla base dei consumi medi degli ultimi tre anni, ovvero in mancanza di questi, dei consumi medi degli ultimi due anni o ancora dei consumi medi dell'ultimo anno o infine sulla base dei consumi medi annui degli utenti caratterizzati dalla stessa tipologia d'uso.

¹¹ Con Deliberazione n. 25 del 17/03/2004 del Consiglio di Amministrazione dell'A.T.O. n.1 l'importo per la verifica tecnica di funzionamento dei contatori è di euro 45,00 (oltre Iva). Prezzi aggiornati annualmente ai sensi della deliberazione Aeegsi n. 585/2012 e ss.mm.ii.

REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
SERVIZIO ACQUEDOTTO

Art. 26) Manomissione contatore

1. I contatori dell'acqua non possono essere rimossi o spostati se non dal Gestore che provvede alla manutenzione con facoltà di sostituzione quando lo ritenga opportuno, con obbligo di preavviso.
2. L'utente ha l'obbligo di custodia del contatore, delle apparecchiature e dei tratti di condotta pubblici esistenti nella sua proprietà e deve evitare manomissioni o danneggiamenti.¹²
3. È vietata la manomissione del contatore e/o degli accessori da soggetti diversi dal Gestore.¹³

Sanzioni:

In caso di accertata manomissione il Gestore provvede al ripristino dell'impianto addebitando le spese all'utente; per il periodo compreso tra l'ultima lettura effettiva del contatore e la data di riscontro della manomissione vengono addebitati consumi presuntivi in base ai consumi storici calcolati secondo il metodo prodie; ricorrendone gli estremi, il Gestore inoltra denuncia alla competente Autorità giudiziaria.

Art. 27) Interruzione del servizio¹⁴

1. Il Gestore si impegna a fornire un servizio continuo, regolare e senza interruzioni ingiustificate.
2. La mancanza del servizio può essere imputabile ad eventi di forza maggiore, a guasti o inevitabili esigenze di servizio dovute a manutenzioni necessarie per il corretto funzionamento degli impianti e per la garanzia della qualità dell'acqua nonché la sicurezza del servizio e del personale addetto.
3. Quando la sospensione del servizio dipende da scarsità dovuta a fenomeni naturali o a fattori comunque indipendenti dal Gestore, quest'ultimo provvede ad informare gli utenti e propone alle autorità competenti eventuali misure da adottare.
4. Quando la sospensione dipende da lavori sugli impianti o sulla rete di distribuzione e sia inevitabile, il Gestore avverte preventivamente gli utenti interessati tramite gli organi di informazione locale, avviso diretto e comunicato su sito istituzionale. Nel caso in cui la suddetta sospensione dipenda da rotture improvvise, qualora possibile, il Gestore avverte tempestivamente gli utenti interessati con le stesse modalità sopra descritte, qualora possibile.
5. Il Gestore non assume alcuna responsabilità per eventuali interruzioni di deflusso o diminuzione di pressione dovuta a causa di forza maggiore o a fatto di terzi, impegnandosi comunque a limitare al minimo i tempi di disservizio compatibilmente con i problemi tecnici insorti.
6. In conformità a quanto previsto nella Carta del Servizio Idrico, qualora si dovesse verificare una interruzione continua del servizio di erogazione dell'acqua potabile per un periodo superiore alle 48 ore, il Gestore provvederà ad attivare un servizio sostitutivo

12 Testo articolo modificato per effetto Deliberazione Arera n.917/2017 del 27/12/2017, così come recepita nella Carta del Servizio approvata con Deliberazione Auri n. 9 del 27/07/2018.

13 Con Deliberazione n. 49 del 17/11/2006 dell'Assemblea dell'A.T.O. n.1 l'importo per la sostituzione dei contatori manomessi o danneggiati a causa di incuria da parte dell'utenza, da addebitare direttamente in bolletta, è di euro 80,00 (oltre Iva) per diametri da ½" a 1" ¼ e di euro 450,00 (oltre Iva) per diametri da 1" ½ a DN 80.

14 Testo articolo modificato con Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 19 del 29-12-2017.

REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
SERVIZIO ACQUEDOTTO

di emergenza, nel rispetto delle disposizioni delle autorità competenti, garantendo la tutela della salute degli utenti.¹⁵

7. Quando la durata della sospensione superi le 48 ore il Gestore si obbliga comunque ad approvvigionare l'utenza di acqua potabile per un quantitativo minimo di 40 litri al giorno per persona a mezzo di idonea autocisterna o di confezioni sigillate.¹⁶
8. Per le utenze che, per loro natura e a giudizio del fruitore, richiedano una assoluta continuità di servizio gli utenti dovranno autonomamente provvedere alla installazione di un adeguato impianto di riserva nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
9. Per sopperire a fabbisogni di emergenza di qualsiasi tipo il Gestore avrà la facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua sia agli impianti ad uso privato che pubblico secondo criteri di priorità, senza che ciò determini alcun onere di risarcimento per eventuali danni; nella circostanza il Gestore si impegna ad informare adeguatamente gli utenti.

Art. 28) Limitatori di portata

Il Gestore ha facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurato alle massime prestazioni del contatore.

Art. 29) Penali a carico del Gestore

In caso di sospensione dell'erogazione di acqua divenuta non potabile per colpa o negligenza del Gestore, lo stesso è tenuto ad applicare all'utente, per ogni giorno di disservizio sui consumi determinati in via presuntiva con media aritmetica calcolata sulla fatturazione del periodo nel quale si verifica il disservizio stesso, una tariffa pari al 50% di quella corrente. Nella stessa circostanza il Gestore ha l'obbligo di approvvigionare l'utenza rimasta priva di acqua potabile per un quantitativo minimo di 40 litri al giorno per persona a mezzo di idonea autocisterna o di confezioni sigillate (tale servizio è gratuito).

Art. 30) Letture dei contatori¹⁷

1. Il rilevamento dei consumi dal contatore installato presso l'utente avviene secondo le disposizioni dell'AEEGSI, di norma almeno due volte all'anno.
2. L'utente è tenuto a consentire la lettura del contatore ai suddetti incaricati dal Gestore.
3. L'utente ha l'obbligo di consentire e facilitare in qualsiasi momento agli incaricati del Gestore l'accesso ai contatori.
4. In caso di impossibilità di accesso per fatto dell'utente, gli incaricati lasceranno un avviso per l'autolettura del contatore.
5. Le autoletture si considerano a tutti gli effetti letture da utilizzare ai fini della fatturazione; il Gestore controlla comunque la congruità dei dati comunicati con i consumi storici della singola utenza e in caso di palese errore disattende l'autolettura.
6. La mancata comunicazione dell'autolettura nei termini indicati dal Gestore o l'inattendibilità della stessa comportano l'addebito di un consumo presuntivo, salvo successivo conguaglio in base ai consumi reali.

15 Testo articolo modificato per effetto Deliberazione Arera n.917/2017 del 27/12/2017, così come recepita nella Carta del Servizio approvata con Deliberazione Auri n. 9 del 27/07/2018

16 Testo articolo modificato per effetto Deliberazione Arera n.917/2017 del 27/12/2017, così come recepita nella Carta del Servizio approvata con Deliberazione Auri n. 9 del 27/07/2018

17 Testo articolo modificato con Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 19 del 29-12-2017

REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
SERVIZIO ACQUEDOTTO

Art. 31) Fatturazione dei consumi¹⁸

1. Il Gestore fattura e riscuote il corrispettivo per i consumi idrici, e per gli altri oneri accessori con periodicità regolare sulla base della rilevazione dei consumi effettivi o sulla base dei consumi presunti.
2. I consumi sono calcolati in base all'uso contrattuale e alla tariffa determinata dall'Autorità di Ambito, aggiornata annualmente in base alle disposizioni vigenti in materia.
3. Le variazioni tariffarie vengono imputate pro-die dal giorno della loro entrata in vigore.
4. Il Gestore, nei limiti di quanto previsto dalla disposizione della Delibera 655/2015 e ss.mm. dell'AEEGSI, si riserva la facoltà di modificare la periodicità di fatturazione dei consumi, senza oneri per l'utente e previa idonea informativa.
5. Agli effetti della determinazione dei consumi è considerata come unità minima il metro cubo, con arrotondamento delle frazioni di metro cubo.
6. Il criterio utilizzato per il calcolo è quello pro-die.
7. Tra una lettura diretta e l'altra il Gestore potrà emettere fatture in acconto calcolate sulla base di consumi stimati e riferiti comunque ai consumi storici di ogni singola utenza.
8. Con la prima fattura emessa a seguito di lettura effettiva del contatore, sarà effettuato conguaglio ricalcolando, con il criterio pro-die, tutto il consumo compreso tra due letture reali contigue a garanzia per l'utente della corretta applicazione delle fasce di consumo e di eventuali variazioni tariffarie intercorse.
9. Il Gestore invia le bollette al recapito dichiarato dall'utente.
10. In difetto di consumi storici, con lo stesso metodo, l'addebito viene fatto in base ai consumi medi registrati per l'uso contrattuale di riferimento, salvo diversi elementi di valutazione.
11. L'emissione della fattura per l'addebito dei consumi idrici si ha sempre salvo errori ed omissioni; il relativo pagamento, in caso di riscontri oggettivi, non esonera l'utente dall'addebito di eventuali precedenti consumi non fatturati o dal pagamento di addebiti erroneamente non imputati.
12. I pagamenti che l'utente effettua mediante prenotazione bancaria o postale, si considerano effettuati alla scadenza delle corrispondenti fatture, salvo buon fine.

Art. 32) Perdite occulte degli impianti interni¹⁹

1. L'utente ha il diritto-dovere di controllare i consumi attraverso autolettura del contatore quindi, di norma, il Gestore non risponde dei danni che a qualunque titolo, potessero derivare da guasti degli impianti idrici interni di proprietà privata e di norma non riconosce all'utente alcun abbuono per consumi conseguenti a perdite interne.
2. Eccezionalmente, in caso di dispersioni non dovute a dolo o negligenza dell'utente, ma a cause imprevedute e a perdite occulte, che il Gestore si riserva comunque di verificare, all'utente potrà essere riconosciuta la rateizzazione della bolletta ed eventuale riduzione.
3. Si precisa che sono classificate come perdite occulte le dispersioni d'acqua, a valle del contatore di misura, che per loro natura non sono immediatamente visibili. Tipicamente tali perdite sono anche riconducibili a rotture di tubi interrati con un flusso d'acqua che si infila nel sottosuolo senza che questa si renda visibile a livello del terreno.
4. Non sono invece classificabili come perdite occulte consumi anomali dovuti a malfunzionamento di impianti del Cliente (p.es. da impianti di raffrescamento,

¹⁸ Testo articolo modificato con Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 19 del 29-12-2017.

¹⁹ Testo articolo modificato con Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 19 del 29-12-2017.

REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
SERVIZIO ACQUEDOTTO

frigoriferi, irrigazione ecc.), consumi per scarico da valvola di troppo pieno, vaschette del WC difettose, ecc.

5. Il beneficio viene concesso, a discrezione del Gestore, solo agli utenti che siano in regola con il pagamento delle bollette precedenti.
6. La rateizzazione per un numero di rate definite dal Gestore sino ad un massimo di 12 comporta il pagamento degli interessi in misura non superiore al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea; in caso di mancato rispetto del piano rateale sui giorni di ritardo oltre la scadenza saranno invece applicati interessi di mora.
7. La riduzione sarà applicata qualora il consumo attribuito a perdita superi di oltre 50% il consumo storico limitatamente al consumo dalla data da cui si rileva possa essere iniziata la perdita, e comunque non oltre l'ultima lettura fatturata, fino alla data di riparazione del guasto.
8. Il consumo imputabile a perdita dell'impianto per il periodo interessato sarà calcolato come segue:
 - per il valore corrispondente alla media storica dell'utente, secondo le tariffe e le fasce di riferimento; per la quota eccedente il corrispettivo per l'acqua in base al 10% della 2° fascia della tariffa di riferimento per le categorie condominiale e domestica residente e al 10% della 1^ fascia della tariffa di riferimento per tutte le altre categorie; il corrispettivo per fognatura e depurazione per la quota eccedente la media storica, non verrà addebitato; le componenti di perequazione sono comunque sempre dovute per intero.

Art. 33) Regolazione della morosità²⁰

1. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con Delibera n. 311/2019/R/IDR del 16.07.2019 "Regolazione della morosità nel Servizio Idrico Integrato (REMSI)", ha previsto una disciplina unica a livello nazionale per il contenimento e la gestione della morosità nel servizio idrico integrato, disciplinando le procedure e le tempistiche per il sollecito bonario, la costituzione in mora e la sospensione/limitazione/disattivazione della fornitura per gli utenti finali, comunque tutelando gli utenti vulnerabili; Delibera qui da intendersi integralmente e materialmente trascritta.
2. In caso di morosità il Gestore avrà comunque titolo per l'invio dell'ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 14/04/1910 N. 639.
3. L'utente moroso non ha diritto al risarcimento di eventuali danni derivanti dalla limitazione/sospensione/disattivazione del servizio, ed è tenuto comunque all'osservanza degli obblighi contrattuali.
4. Qualora il contratto sia stato risolto, l'utente dopo aver saldato integralmente la morosità deve stipulare un nuovo contratto.
5. La riattivazione e/o riapertura della fornitura avviene nei tempi e con le modalità previste dalla Carta del Servizio.
6. All'utente, nel rispetto della Delibera 311/2019, sono addebitati costi per sollecito bonario, messa in mora, sospensione/limitazione/disattivazione della fornitura e riattivazione e ripristino nella misura riportata nell'Allegato 3.

²⁰ Testo articolo modificato con Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 03 del 02-03-2020.

REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
SERVIZIO ACQUEDOTTO

Art. 34) Condizioni particolari di pagamento

Deroghe alle norme e alle modalità di pagamento potranno essere concesse dal Gestore , in caso di consumi elevati dovuti ad eventi ritenuti eccezionali o a particolari condizioni economiche e/o sociali dell'utente.

Art. 35) Sospensione della fornitura²¹

Oltre che nei casi previsti negli articoli precedenti la fornitura può essere sospesa anche senza preavviso scritto all'utente:

- a. per cause di oggettivo pericolo per l'incolumità di persone o cose ;
- b. per rifiuto da parte dell'utente alla richiesta del gestore di accedere ai locali dell'utenza per verifiche sullo stato di sicurezza degli impianti ;
- c. per accertata appropriazione fraudolenta dell'acqua;
- d. per manomissione e rottura dei sigilli e/o gruppi di misura o per l'utilizzo delle forniture in modo non conforme al contratto.

Art. 36) Clausola risolutiva espressa del contratto²²

Oltre che nei casi previsti negli articoli precedenti di risoluzione del contratto di somministrazione per morosità del cliente, per decesso o per accertata manomissione dei sigilli e apparecchi di misurazione, il contratto può essere risolto per:

- a. dichiarazione di inabilità o inagibilità dell'immobile da parte delle Autorità competenti;
- b. distruzione dell'immobile;
- c. uso diverso della somministrazione da quello stabilito in contratto;
- d. sub-fornitura del servizio di somministrazione a qualunque titolo;
- e. Non conformità dei locali, nicchie e pozzetti in cui sono alloggiati i contatori alle norme vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, quando dopo la formale contestazione da parte del Gestore l'utente nel termine di 30 giorni non abbia rimosso i motivi di pericolo.

Art. 37) Utenze preesistenti

1. Il presente regolamento dal momento della formale adozione da parte del Gestore costituisce vincolo contrattuale per gli utenti che avessero un rapporto di fornitura di acqua potabile all'interno del territorio dell'Ambito Territoriale Integrato N.1 e N.2 anche²³ con altro Gestore.
2. Dalla data di formale adozione il Gestore adegua il deposito cauzionale secondo le modalità indicate al precedente Art.21 e nel rispetto dell'Art.21 bis.²⁴

Art. 38) Adeguamento dei contratti di somministrazione esistenti

Ciascun contratto in essere si intende adeguato alle prescrizioni del presente regolamento decorsi 30 giorni dalla pubblicazione con i mezzi di informazione indicati nella Carta del Servizio Idrico Integrato.

21 Testo articolo modificato con Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 03 del 02-03-2020.

22 Testo articolo modificato con Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 03 del 02-03-2020.

23 Testo modificato con Deliberazione n. 2 del 30/11/2009 dell'Assemblea Unica degli A.T.I. n.1 e n.2: da "Ambito Ottimale n.1" in "Ambito Territoriale Integrato n°1 e n°2 anche".

24 Testo aggiunto Deliberazione n. 2 del 30/11/2009 dell'Assemblea Unica degli A.T.I. n.1 e n.2: "e nel rispetto dell'Art.21 bis".

REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
SERVIZIO ACQUEDOTTO

Art. 39) Obbligatorietà del regolamento

Il presente regolamento è obbligatorio ed efficace per tutti gli utenti e costituisce parte integrante e sostanziale di ogni contratto di somministrazione, senza che occorra materiale trascrizione.

Il Gestore comunica agli utenti, l'avvenuta approvazione del presente regolamento da parte dell'ATO e la data della sua operatività.

Art. 40) Controversie e reclami

1. Per qualsiasi comunicazione, domanda, reclamo l'utente può rivolgersi alle strutture competenti del Gestore con le modalità indicate nella Carta del Servizio Idrico Integrato.
2. Ai sensi della Legge 30/07/1998 N.281 "Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti" gli utenti per la tutela dei propri diritti possono far ricorso alle Associazioni dei consumatori e degli utenti cui la suddetta legge riconosce azione dinanzi all'Autorità giudiziaria, salva preventiva attivazione della procedura di conciliazione dinanzi alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente per territorio.
3. È fatto salvo il diritto dell'utente di ricorrere direttamente all'Autorità giudiziaria a termini di legge.

Art. 41) Elezione di domicilio e foro competente

Per tutte le controversie che possano insorgere in conseguenza delle obbligazioni del presente regolamento il Foro competente è quello della sede del Gestore ove l'utente con la sottoscrizione del contratto di somministrazione elegge domicilio speciale.

Art. 42) Tasse e imposte

Qualsiasi tassa imposta presente e futura che gravi sulla fornitura dell'acqua, sugli impianti e sugli apparecchi, nonché sui contratti di somministrazione è a carico esclusivo dell'utente, salvo che non sia espressamente posta a carico del Gestore.

Art. 43) Normativa applicabile

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento e nella Carta del Servizio Idrico Integrato che formano parte sostanziale del contratto di somministrazione, si fa riferimento alla normativa e agli usi vigenti applicabili.

Allegati al Regolamento

- Carta del Servizio.
- Deliberazione della Giunta Regionale del 28.05.03 n. 697 "linee guida vincolanti per il controllo delle acque destinate al consumo umano e la gestione delle non conformità, in attuazione del D.Lvo n. 31/01".
- Elenco prezzi.²⁵

²⁵ Allegato eliminato nella parte relativa agli allacci con Deliberazione n. 4 del 06/02/2009 dell'Assemblea dell'A.A.T.O. n.1; testo eliminato: "per allacci". Allegato aggiornato sulla base delle modifiche del regolamento apportate con Deliberazione dell'Auri n. 19 del 29-12-2017.

REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
SERVIZIO ACQUEDOTTO

Allegato 3 al Regolamento: Elenco prezzi

Attività		Prezzi
Spedizione del sollecito bonario di pagamento	postale	1,10 €
	e-mail	- €
	PEC	- €
Spedizione della comunicazione di costituzione in mora	postale	5,40 €
	PEC	- €
Intervento di limitazione della fornitura		50,00 €
Intervento di sospensione della fornitura		50,00 €
Intervento di disattivazione della fornitura		37,00 €
Riattivazione/Ripristino della fornitura dopo limitazione o sospensione o disattivazione per morosità		37,00 €
Verifica tecnica di funzionamento dei contatori		62,44 €
Manomissione o danneggiamento contatori/punti di erogazione a causa di incuria da parte dell'utenza - diametri da 1/2" a 1" 1/4		111,00 €
Manomissione o danneggiamento contatori/punti di erogazione a causa di incuria da parte dell'utenza - diametri da 1" 1/2 a DN 80		624,00 €

I prezzi indicati sono al netto dell'IVA e saranno oggetto di periodico aggiornamento di concerto con L'AURI